

OGGETTO: PROROGA TECNICA CONTRATTO REP. 268/2013. APPALTO MULTISERVIZI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI-RIPETIZIONE SERVIZI ANALOGHI.

Il Direttore Amministrativo
certifica

La presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi nell'Albo Pretorio on line presente nel sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Coadiuvato dal:

Direttore Amministrativo: Dott.ssa Antonella Carreras;

Direttore Sanitario: Dottor Pier Paolo Pani;

Su proposta della S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici

PREMESSO

- che la ASL Cagliari, a seguito di aggiudicazione di una gara comunitaria a procedura aperta, con un primo contratto REP. 169/2010 ha affidato al RTI ManutencoopFacility Management s.p.a., capogruppo, Tepors.p.a e Progers.p.a., mandanti (di seguito anche e solo RTI Manutencoop) l'appalto relativo alla esecuzione dei servizi di manutenzione del patrimonio immobiliare della ASL Cagliari per la durata di anni tre;
- che il bando relativo a tale gara ed al predetto contratto iniziale prevedeva la possibilità del ricorso alla procedura negoziata ex art. 57, comma 5 lett. b) D.Lgs. 163/2006, per l'affidamento al medesimo aggiudicatario di servizi successivi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto del primo affidamento, per un ulteriore periodo di ulteriori tre anni;
- che la ASL Cagliari, con deliberazione a contrarre n. 1931 del 31/12/2012, ha disposto il ricorso a tale procedura negoziata ed ha quindi aggiudicato la stessa con deliberazione n. 716 del 19/04/2013, affidando al predetto RTI la ripetizione di servizi analoghi rispetto a quelli del contratto iniziale sopra indicato, alle condizioni, termini e modalità meglio indicate e descritte nel progetto offerta allegato alla predetta deliberazione;
- che in data 26 giugno 2013 tra la ASL Cagliari ed il RTI ManutencoopFacility Management s.p.a. è stato quindi stipulato il contratto REP. 268/2013, avente ad oggetto l'esecuzione di tali servizi successivi;

DATO ATTO

- che con delibera del Commissario Straordinario n. 689 del 30.06.2016 per le motivazioni ivi richiamate è stata autorizzata e disposta la proroga tecnica del predetto contratto con decorrenza dal 21/04/2016 al 31.012.2016;
- che con delibera del Commissario Straordinario n. 690 del 30.06.2016 è stata altresì autorizzata e disposta in favore del RTI Manutencoop, ai sensi dell'art. 7 del citato contratto rep. 268/2013, una variazione nell'erogazione dei servizi contrattuali con estensione degli stessi al P.O SS Trinità, essendo venuto a scadenza il contratto rep. n. 90/2003 relativo al "completamento degli interventi di ristrutturazione e adeguamento alle normative di sicurezza ed agli standard di edilizia sanitaria per l'accreditamento del P.O. SS Trinità e di Global Service", mediante il quale venivano erogati nel Presidio servizi di manutenzione edili e impiantistici oltre a servizi connessi ed accessori;



- che l'affidamento e la decorrenza di tali nuove prestazioni, oggetto di apposito atto aggiuntivo, è stata fissata dal 1 luglio 2016 con scadenza al 31.12.2016;

CONSIDERATO - che con l'approssimarsi della data di scadenza contrattuale, è necessario garantire la continuità di tali servizi di manutenzione di carattere edile ed impiantistico - inclusi i relativi servizi di gestione e supporto - , in quanto indispensabili per il mantenimento del patrimonio immobiliare aziendale;

- che a tal fine sono state avviate trattative per addivenire ad una temporanea prosecuzione delle prestazioni in regime di proroga, come da nota prot. n. 133243 del 16.12.2016, avendo constatato come non risultino attualmente disponibili ed attive le convenzioni quadro centralizzate per l'approvvigionamento di tali servizi previste dalla recente normativa in materia di aggregazione della spesa delle pubbliche amministrazioni;

DATO ATTO che allo stato attuale non sussistono i presupposti per procedere all'espletamento di una autonoma nuova procedura di affidamento e ciò in quanto:

- ai sensi dell'art. 9 comma 3 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 "entro il 31 dicembre di ciascun anno sono individuate, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni pubbliche indicate nella predetta norma, ivi inclusi gli enti del servizio sanitario nazionale, debbono ricorrere obbligatoriamente a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure e l'affidamento dei relativi contratti";
- tale obbligatorio del ricorso alle centrali di committenza è stata confermata e ribadita dall'art. 1, comma 548-549 Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), che prevede come "Al fine di garantire la effettiva realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e servizi, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero della ConsipSpA"; Qualora le centrali di committenza non siano disponibili ovvero operative, gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali di committenza iscritte nell'elenco dei Soggetti Aggregatori, di cui all'articolo 9, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
- in attuazione di tali disposizioni è stato, quindi, emanato il DPCM 24 dicembre 2015, pubblicato sulla GURI n. 32 del 9/02/2016, con il quale sono state individuate, per il biennio 2016-2017, le categorie di beni e servizi soggette alla disciplina sopra indicata, tra le quali risultano inclusi i servizi di manutenzione degli immobili ed impianti e/o facility management, quali quelli oggetto del contratto REP. 268/2013, per affidamenti superiori alla soglia comunitaria;

RILEVATO - che il Ministero dell'Economia e Finanze ed il Ministero della Salute, con la circolare congiunta prot. 20518/2016, hanno fornito indicazioni sulla applicazione delle disposizioni sopra richiamate, provvedendo, tra l'altro, ad indicare alle stazioni appaltanti del settore sanitario le iniziative temporanee più opportune da adottare qualora non siano fruibili,

come nel caso di specie, strumenti di acquisto centralizzati, precisando in particolare che in ipotesi di assenza di convenzioni quadro/iniziativa attiva, se il soggetto aggregatore di riferimento ha in programma un'iniziativa che è tuttavia in fase di avvio e/o comunque non risulta ancora perfezionata, gli enti del servizio sanitario nazionale possono ricorrere, nel caso di fabbisogno di beni e servizi previsti nel DPCM, anche alla proroga dei contratti in scadenza, non oltre la data di attivazione del contratto quadro da parte del soggetto aggregatore di riferimento o di Consip S.p.A. ex art. 1 comma 540 L. 208/2015;

PRESO ATTO che il contratto REP. 268/2013 era vigente alla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2016, e rientra pertanto tra i contratti di cui può essere disposta la proroga sino alla data di attivazione delle convenzioni quadro sopra indicate, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 1 comma 550 L. 208/2015 ed alle istruzioni operative citate;

VERIFICATO che sulla piattaforma CAT Sardegna né sul sistema Consip S.p.A. risultano attive convenzioni di acquisto per l'approvvigionamento centralizzato dei servizi di manutenzione degli immobili e impianti;

DATO ATTO

- che con Legge Regionale 27 luglio 2016, n. 17 è stata istituita l'Azienda per la tutela della salute (ATS) e introdotte disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. [Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale)];
- che a seguito del predetto processo di riforma del servizio sanitario regionale e nelle more della piena operatività delle nuove strutture dell'ATS, con nota prot. n. 75583 del 29.11.2016 a firma del Direttore Generale dell'ATS, è stato demandato ai Responsabili dei Servizi l'adozione dei provvedimenti necessari ad assicurare il regolare svolgimento di tutte le attività istituzionali atte a garantire la continuità delle forniture/servizi nel corso dell'anno 2017;

RITENUTO opportuno, alla luce di quanto esposto e per evidenti ragioni di interesse pubblico, prorogare il rapporto contrattuale instaurato a seguito dell'adozione delle citate delibere n. 689 e 690 del 30.06.2016 con il RTI Manutencoop, per un periodo di ulteriori mesi sei, sino al 30.06.2017, al fine di garantire la continuità dei servizi in oggetto e per il tempo strettamente necessario alla definizione dei processi sopra indicati;

PRESO ATTO

- che a seguito delle trattative intercorse tra le parti, il RTI Manutencoop, con comunicazione 19.12.2016 ha confermato la propria disponibilità alla prosecuzione dei servizi di cui al contratto REP. 268/2013 e dei successivi atti aggiuntivi sottoscritti tra le parti a seguito dell'adozione dei provvedimenti deliberativi n. 689 e 690 cit, per ulteriori mesi sei, agli stessi patti e condizioni del contratto in corso;
- inoltre, che le parti convengono quale condizione risolutiva espressa, la cessazione anticipata del contratto in ipotesi di attivazione, prima della sua scadenza, di un contratto centralizzato da parte del soggetto aggregatore di riferimento o di Consip S.p.A. o di altro soggetto aggregatore indicato dal CAT Sardegna, in conformità e nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni della Legge di stabilità 2016;

- DATO ATTO che la spesa complessiva presunta per la prosecuzione per ulteriori sei mesi del contratto in corso dal 1.01.2017 al 30.06.2017 è stata stimata in complessivi euro 1.103.135,52, inclusi oneri da DUVRI ed oneri relativi alla sicurezza specifici, IVA esclusa e comprende la variazione dei servizi presso il P.O. SS Trinità;
- VISTE la Legge Regionale n. 5/2007 nonché il D.lgs. 50/2016 ed il D.P.R. 207/2010, per le parti ancora in vigore;
- VISTI l'art. 9 comma 3 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, il DPCM 24 dicembre 2015, pubblicato sulla GURI n. 32 del 9/02/2016, l'art. 1, commi 548-550 Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016);
- VISTE altresì, le indicazioni operative emanate dal Ministero dell'Economia e Finanze e dal Ministero della Salute con la circolare congiunta prot. 20518/2016;
- VISTA la Legge Regionale n. 10/2006 "Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5";
la Legge Regionale 27 luglio 2016, n. 17 Istituzione dell'Azienda per la tutela della salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale).
- RITENUTO di dover procedere, ricorrendone i presupposti di legge, alla proroga del contratto citato per ulteriori sei mesi con decorrenza dal 1.01.2017 al 30.06.2017;
- CON il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa :


- 1) di autorizzare e disporre una proroga per un periodo di mesi 6 (sei) decorrenti dal 1.01.2016 al 30.06.2017, del contratto rep. REP. 268/2013 e dei successivi atti aggiuntivi sottoscritti con RTI Manutencoop Facility Management s.p.a., capogruppo, Tepors.p.a e Progers.p.a., mandanti, a seguito dell'adozione dei provvedimenti deliberativi n. 689 e 690 citati in premessa, agli stessi patti e condizioni del contratto in corso, al fine di garantire la continuità dei servizi di manutenzione di carattere edile ed impiantistico - inclusi i relativi servizi di gestione e supporto - del proprio patrimonio immobiliare;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva presunta per la prosecuzione per ulteriori sei mesi del contratto in corso dal 1.01.2017 al 30.06.2017 è stata stimata in complessivi euro 1.103.135,52, inclusi oneri da DUVRI ed oneri relativi alla sicurezza specifici, IVA esclusa e comprende la variazione dei servizi presso il P.O. SS Trinità, e farà carico sulle risorse di parte corrente dell'esercizio in corso ed imputa sul conto gestionale A507010101 "Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze programmate";
- 3) di precisare che tale proroga è autorizzata con la condizione risolutiva della cessazione anticipata della stessa in ipotesi di attivazione, prima della sua scadenza, di un contratto centralizzato da parte del soggetto aggregatore di riferimento o di Consip S.p.A. o di altro soggetto aggregatore indicato dal CAT

Sardegna, in conformità e nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni della Legge di stabilità 2016 e dalle istruzioni operative indicate nel presente provvedimento;

- 4) di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione dei mandati di pagamento in favore del predetto operatore economico RTI Manutencoop, entro 60 giorni dalla presentazione di regolare fattura e previa attestazione da parte del RUP della regolare esecuzione della prestazione;

Letto, confermato e sottoscritto.


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Antonella Carreras)



IL DIRETTORE SANITARIO
(Dottor Pier Paolo Panti)



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott.ssa Savina Ortu)



Resp.le della S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici: Massimo Masia

Funzionario estensore: MEC

